



COMUNE DI PEVERAGNO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI E DEL
PATROCINIO***

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 28 del 20/07/2023



COMUNE DI PEVERAGNO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento della Pubblica Amministrazione, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990.

2. Il Comune di Peveragno, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio della sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici a persone fisiche;
- b) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale;
- c) ai contributi, comunque denominati, alle scuole per funzioni istituzionali;
- d) ai contributi, comunque denominati, dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- e) alle collaborazioni, ossia iniziative realizzate insieme a terzi in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione dell'iniziativa come propria e dell'intero onere economico. Le collaborazioni sono approvate dalla Giunta Comunale, che impartirà direttive al Responsabile del servizio competente per la sottoscrizione di apposito accordo, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno;
- f) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Peveragno a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- g) alla gestione di servizi, interventi, progetti e attività a qualsiasi titolo affidati a soggetti terzi, o caratterizzati da precisi obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;
- h) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato;
- i) alle quote associative;
- j) alla concessione di immobili di proprietà comunale, fatta eccezione per la concessione occasionale di sale o spazi pubblici finalizzata allo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico, regolata da appositi atti adottati dai competenti organi comunali;
- k) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

2. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente Regolamento si applicano i principi generali della materia.

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.



COMUNE DI PEVERAGNO

3 – Natura degli interventi

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

contributi finanziari: somme di denaro erogate a sostegno di:

- attività ordinarie o continuative esercitate dal soggetto richiedente;
- attività straordinarie, singole iniziative correlate ad eventi di interesse locale nei settori indicati all'art. 4 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

I beneficiari non assumono alcun obbligo di controprestazione, l'erogazione economica è finalizzata a coprire in parte i costi afferenti ad attività ed iniziative dei soggetti richiedenti, ritenute meritevoli di essere sostenute;

benefici economici: fruizione gratuita di prestazioni o servizi (assistenza tecnica), messa a disposizione temporanea di beni comunali (palchi, sedie, transenne, impianti, attrezzature, ecc.) e/o spazi comunali;

patrocinio: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa. Trattasi di un'adesione simbolica e non materiale.

Art. 4 – Settori di intervento

1. Il Comune concede i contributi e gli altri benefici disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
- promuovano la cultura delle pari opportunità;
- promuovano l'integrazione e l'inclusione tra i cittadini;
- promuovano e arricchiscano la memoria storica, civica e sociale del territorio e della cittadinanza;

2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: iniziative di promozione ed educazione sociale, attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate, attività promozionali finalizzate alla partecipazione alle decisioni pubbliche ed al rafforzamento della coesione sociale nella comunità del territorio, attività attinenti i valori di solidarietà sociale, antidiscriminazione, responsabilità sociale, partecipazione, politiche di genere, pari opportunità, rispetto delle diversità;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; iniziative e attività volte a promuovere



COMUNE DI PEVERAGNO

e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli, attività nel campo della ricerca espressiva e comunicativa, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità, attività educative comunitarie;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, la danza, la pittura, la scultura, il cinema, la musica, l'innovazione digitale, gli incontri, i dibattiti, gli spettacoli, i convegni, la conoscenza storica ed artistica, il sostegno alle tradizioni del territorio o alla creatività ed a nuove espressioni della comunità locale, alla facilitazione dello scambio e del reciproco rispetto tra gruppi e persone, alla valorizzazione e tutela dei beni ambientali e delle eredità culturali; attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; allestimento di mostre d'arte, raccolta, azioni di conservazione e divulgazione di documentazione sulla storia e la cultura locale; valorizzazione e promozione delle istituzioni culturali; iniziative formative in campo musicale, teatrale e cinematografico;

D. Sport e tempo libero: attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive dei giovani; attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo a favore dei giovani, dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; iniziative a favore della tutela della flora e fauna locale; iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, del riuso e della condivisione, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;

F. Turismo e animazione della città: organizzazione di eventi e iniziative di animazione del paese, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, marketing territoriale; attività e iniziative di promozione del territorio, della socialità e dell'interazione tra le persone;

G. Sviluppo economico e relazioni internazionali: iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali, quali fiere, mostre, esposizioni e simili manifestazioni; valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale; iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale;

H. Protezione civile: attività dirette a promuovere la sensibilizzazione sul tema della protezione civile e sicurezza del territorio attraverso iniziative di promozione della cultura della prevenzione e gestione del territorio.

3. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria o continuativa.

4. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.



COMUNE DI PEVERAGNO

Articolo 5 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi del presente Regolamento:

- a) gli enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) le libere forme associative operanti nel territorio comunale, regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni istituito dal Comune di Peveragno e/o ai registri nazionali o regionali;
- c) gli enti del Terzo Settore, secondo la vigente disciplina;
- d) le società sportive senza fini di lucro, gli enti di promozione sportiva, le federazioni nazionali, regionali o locali, le società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- e) le fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato senza fine di lucro, dotati di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- f) le istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- g) le associazioni di categoria di operatori economici operanti nel territorio comunale limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. f), g) dell'art. 4;
- h) le associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, la cui costituzione risulti da un atto approvato in data precedente la richiesta di contributo di almeno 12 mesi.

2. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Peveragno e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

3. Non possono essere attribuiti i benefici di cui al presente regolamento:

- a movimenti e partiti politici e a manifestazioni ed eventi di stampo politico, fatta eccezione per la messa a disposizione temporanea di beni mobili comunali;
- a organizzazioni sindacali o soggetti che costituiscono direttamente od indirettamente loro articolazioni, ad eccezione delle iniziative realizzate in occasione delle festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, delle ricorrenze istituite per legge e delle giornate celebrative nazionali o internazionali, qualora abbiano rilevanza anche a livello locale, per le quali può essere concesso il patrocinio non oneroso e/o possono essere messi a disposizione temporaneamente beni mobili o sale comunali.

4. Non possono beneficiare dei vantaggi di cui al presente regolamento i soggetti che:

- professino, facciano propaganda, compiano manifestazioni esteriori inneggianti a qualsiasi forma di governo totalitaria e non democratica (presente o passata), o razziste o discriminatorie in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
- perseguano finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti.

5. I contributi possono essere concessi per attività senza scopo di lucro.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di benefici economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali od economici, che sono presenti nella comunità.

7. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.



COMUNE DI PEVERAGNO

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi e la relativa ripartizione per ciascun centro di costo.

Successivamente, con apposito atto, da adottarsi entro 90 gg. dall'approvazione del PEG finanziario:

- individua le priorità di intervento nel rispetto dell'art. 4;
- stabilisce le somme da destinare ai contributi ordinari, i criteri di valutazione delle richieste e i relativi punteggi;
- approva l'avviso pubblico e fissa modalità e termini di presentazione delle domande.

2. Sulla base dell'atto di cui al precedente paragrafo il competente Responsabile di Settore procede alla diffusione dell'avviso approvando la relativa modulistica.

3. Allo scadere dei termini i contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del settore, con propria determinazione, che deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

4. Il Responsabile del settore competente può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto del numero e della tipologia delle richieste ammissibili pervenute, in relazione alle risorse a disposizione. Le modalità di riparametrazione delle risorse disponibili saranno dettagliate nell'atto, e relativo avviso, di cui ai precedenti commi.

5. La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

6. Nell'assegnazione dei contributi ordinari saranno considerati i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- assenza di contrasto con le finalità politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- rilevanza territoriale, sociale, e culturale dell'iniziativa proposta per la collettività;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività sull'immagine del paese;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- numero di fruitori potenziali dell'attività;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
- accessibilità alle persone diversamente abili;
- impatto ambientale (adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo preferibilmente di stoviglie e posate riutilizzabili o comunque eco- compatibili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico);
- capacità potenziale di realizzazione dell'attività rispetto alla propria organizzazione.



COMUNE DI PEVERAGNO

7. Nell'adozione dell'atto di indirizzo annuale la Giunta Comunale può indicare le priorità tra i criteri di valutazione di cui al comma 6 ed eventualmente prevedere ulteriori criteri di valutazione ritenuti necessari in base alla specificità dei vari settori di intervento.

8. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

9. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative.

Articolo 7 - Erogazione dei contributi ordinari

1. L'erogazione dei contributi ordinari in denaro avviene per il 75% in acconto contestualmente all'assunzione di impegno di spesa e per il 25% a saldo, con provvedimento del Responsabile del settore competente.

2. L'effettiva liquidazione del saldo del contributo avviene previa positiva verifica delle attività effettuate e della rendicontazione e documentazione, da presentarsi entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo oppure, in caso di attività realizzate su più annualità, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività.

3. La rendicontazione dovrà contenere:

- a) relazione illustrativa dello svolgimento dell'attività, comprensiva di una valutazione "sociale" della stessa: numero e/o tipologie di utenti coinvolti, numero di volontari coinvolti ed eventuale loro incremento;
- b) rendicontazione economica dell'attività/bilancio consuntivo, con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
- c) in caso di Associazioni, indicazione del numero di tesserati al 31/12;
- d) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- e) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

4. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione copia di tutte le pezze giustificative (scontrini, ricevute, fatture ecc.), valide a norma di legge, delle spese sostenute.

5. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 15% delle spese totali sostenute e documentate.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

6. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

8. Per i soli contributi relativi all'attività ordinaria o continuativa, nella rendicontazione dovrà essere indicato anche il saldo del C/C bancario o postale al 31/12 dell'anno di riferimento (o, per le attività svolte su più anni, il saldo più recente rispetto al periodo della rendicontazione), unitamente ad una dichiarazione relativa all'utilizzo dell'avanzo di gestione, che non potrà essere distribuito tra i soci, ma reinvestito in nuovi progetti ovvero destinato ad attività future.



COMUNE DI PEVERAGNO

9. E' ammessa la liquidazione anticipata del saldo del contributo o parte di esso in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui ai commi 3-4 del presente articolo.

10. L'attribuzione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora dalla rendicontazione risulti che le attività non siano state realizzate nei tempi previsti o lo siano state in misura difforme o parziale.

11. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari di interventi finanziari disposti dallo stesso e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

12. Il Comune, inoltre, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei beneficiari di contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

13. Qualora il comune di Peveragno risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al servizio comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La Giunta si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

3. La richiesta deve essere formulata con apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc., e deve contenere:

- a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA, e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, delle persone coinvolte e dell'utilizzo di volontari, degli scopi che si intendono perseguire;
- c) il tipo di contributo richiesto;
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
- e) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, nei termini previsti dal presente Regolamento;
- f) il numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione;
- g) una dichiarazione attestante che:
 - l'associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - per l'iniziativa l'accesso al pubblico è libero e gratuito;
 - il richiedente non fa parte dell'articolazione politica amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 195/1974 e dell'art. 4 legge n. 659/1981;



COMUNE DI PEVERAGNO

- h) una dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la medesima iniziativa;
- i) una dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
- j) l'impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda.

4. Il settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, prima di sottoporre la richiesta alla valutazione della Giunta Comunale.

5. La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- delle disponibilità di bilancio;
- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- della capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità o meno dell'iniziativa;
- dell'impatto ambientale dell'iniziativa (adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo preferibilmente di stoviglie e posate riutilizzabili o comunque eco-compatibili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico).

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*Con il contributo del Comune di Peveragno*".

Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari

1. L'erogazione dei contributi straordinari in denaro avviene per il 75% in acconto contestualmente all'assunzione di impegno di spesa e per il 25% a saldo, con provvedimento del Responsabile del settore competente.

2. Per l'erogazione del saldo dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al servizio competente:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture e/o dei documenti di spesa.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo, salvo richiesta ufficiale di proroga dei termini con adeguata motivazione



COMUNE DI PEVERAGNO

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. E' ammessa la liquidazione anticipata del saldo del contributo o parte di esso in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
6. I contributi non possono in ogni caso determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato.
7. Il beneficiario è tenuto ad attestare anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio le entrate relative all'evento/manifestazione/iniziativa. La dichiarazione sostitutiva può essere verificata a campione.

Articolo 10 – Altri benefici economici

1. Ai destinatari individuati al precedente art. 5 il Comune di Peveragno, su precisa istanza utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento o già esistente per quanto indicato al punto 2.1, può concedere la fruizione gratuita di sale comunali, assistenza tecnica, e/o l'uso gratuito di spazi, suolo pubblico, impianti, attrezzature o ausili, qualora la richiesta sia finalizzata ad iniziative o attività di interesse generale e sia inoltrata da soggetti che operano a favore della comunità di Peveragno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi e si distinguono in:

2.1 Concessione di sale comunali e/o suolo pubblico

- a. La concessione delle sale comunali e/o del suolo pubblico è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe e le modalità stabilite dagli atti di approvazione dei Servizi a Domanda Individuale, dai Regolamenti Comunali per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali e dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- b. Eccezionalmente la concessione può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato ad iniziative/attività patrocinate o co organizzate dal Comune di Peveragno;
- c. E' tassativamente escluso l'uso delle sale comunali come sede o domicilio permanente di attività o associazioni, salvo specifica e motivata autorizzazione. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico;
- d. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza;
- e. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di sale comunali e/o suolo pubblico.

2.2 Concessioni di beni e servizi

- a. L'utilizzo gratuito di beni pubblici o servizi (assistenza tecnica) ai soggetti di cui all'art. 5 costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori, che devono presentare domanda allegando una descrizione dell'attività da svolgere e delle modalità di utilizzo del bene richiesto;
- b. Nel caso di concessione di beni di proprietà comunale, il beneficiario ne assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;
- c. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei beni precedentemente concessi;



COMUNE DI PEVERAGNO

d. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, per le quali dovrà garantire, se necessario, la corretta installazione e/o dichiarazione di conformità;

e. L'istanza potrà, in ogni caso, essere accolta, anche parzialmente, o respinta sulla base della reale disponibilità, in caso di beni, o della concreta fattibilità, in caso di assistenza tecnica/organizzativa, anche tenuto conto della reale consistenza economica, in termini di risorse materiali e/o umane, di quanto richiesto.

3. I soggetti richiedenti dovranno inoltrare istanza scritta con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di utilizzo o di fruizione; il responsabile preposto al servizio competente, verificata la rispondenza della richiesta con gli ambiti di intervento di cui all'art. 4 del presente regolamento, potrà provvedere alla concessione compatibilmente con la reale disponibilità o fattibilità.

4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente regolamento, i benefici di cui al presente articolo possono essere concessi a movimenti e partiti politici, a manifestazioni ed eventi di stampo politico limitatamente alla messa a disposizione temporanea di beni comunali mobili. Restano in ogni caso esclusi dai benefici i soggetti di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

6. Nel caso di richieste equivalenti, ossia relative alla stessa tipologia di bene/servizio nello stesso arco temporale, presentate da più soggetti, verrà data priorità alla domanda ricevuta per prima.

Art. 11 - Concessione dell'uso dello stemma del Comune e del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito dell'ente consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- la data di realizzazione dell'iniziativa;
- la tipologia dell'iniziativa;
- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa

3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

4. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Sindaco. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Peveragno su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

5. Il patrocinio può essere concesso:

- per la singola iniziativa, non esteso ad altre iniziative analoghe o affini;
- per le attività realizzate dai beneficiari di contributi ordinari, qualora le stesse non siano già ricomprese nel programma presentato contestualmente alla richiesta di contributo.

6. Il patrocinio non può essere accordato in via permanente.



COMUNE DI PEVERAGNO

7. La concessione di patrocinio non comporta l'erogazione di benefici economici ed agevolazioni di qualsivoglia natura, per l'attribuzione dei quali il richiedente il patrocinio potrà attivarsi ai sensi del presente Regolamento.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il sostegno del comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Peveragno*".

9. Una bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al comune di Peveragno per la preventiva visione ed approvazione.

10. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Peveragno limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità indicate all'Amministrazione.

Articolo 12 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per le iniziative per le quali le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano state apportate modifiche o variazioni al programma delle iniziative, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura od uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondere ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dall'evento, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo preferibilmente di stoviglie e posate riutilizzabili o comunque eco-compatibili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione ad eccezione di quanto eventualmente previsto dal presente Regolamento, dalla normativa in vigore o da specifico atto dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PEVERAGNO

6. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non costituisce altresì esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della domanda, nel corso dell'iniziativa o sulla documentazione finale, ai sensi del DPR 445/2000.

2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Peveragno, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 - Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il/La Responsabile del Settore competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio nei termini previsti dal presente Regolamento;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:

- i beneficiari non presentino relazione dell'iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dal presente regolamento;
- l'iniziativa non sia stata realizzata, salvo cause di forza maggiore. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%, previa presentazione dei giustificativi di spesa;
- il programma dell'iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione dal Comune.

c) per la concessione di altri vantaggi economici, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Nel caso di revoca del contributo il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma già erogata a titolo di acconto.

3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Articolo 15 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").

2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.



COMUNE DI PEVERAGNO

Articolo 16 – Albo Comunale delle Associazioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni. Tutte le Associazioni definite ai sensi dell'Articolo 5 punto 1 lettere b) c) e h) del presente regolamento, che intendono usufruire dei benefici previsti dallo stesso e di qualsiasi forma di concessione di utilizzo di strutture normate dai Regolamenti Comunali devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, mediante istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento. Per mantenere la validità di iscrizione devono essere presentati tutti gli anni:

- Bilancio consuntivo della annualità precedente entro il 30/06
- Elenco dei membri del Consiglio Direttivo (entro 60 giorni dopo la loro nomina/elezione)
- Eventuali modifiche di ragione sociale, indirizzi di sedi e recapiti di referenti, statuto societario

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'istanza dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso

Articolo 17 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa, con successiva informativa al Consiglio Comunale.

3. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 23/02/2017.

4. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.